

IVA

Tempi moderni per il rimborso Iva

di Fabio Pauselli

L'articolo 14 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **semplicificazioni fiscali riscrive completamente l'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633/72 in tema di rimborsi dei crediti Iva**. In particolare tale norma intende agevolare le procedure di rimborso a seguito della chiusura della procedura d'infrazione 2013/4080, aperta dall'Unione europea per contestare all'Italia i tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali Iva e per le condizioni troppo severe per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso.

La principale innovazione attiene alla **modifica della disciplina concernente la presentazione della garanzia** necessaria per ottenere il rimborso dell'imposta e i **casi di esonero**. In particolare viene disposto un incremento della **soglia di esonero totale dalla prestazione della garanzia**, che **passa dai 10 milioni di lire a 15.000 €**.

E' stato specificato, inoltre, che il rimborso avverrà **entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e non più entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione** come nell'attuale disciplina. In tal caso resta ferma la spettanza di un interesse del 2% annuo sulle somme rimborsate decorrente dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data dì notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna se superi a 15 giorni.

Per i **rimborsi di ammontare superiore a 15.000 €** è prevista la possibilità di essere **esonerati dalla presentazione della garanzia**, a condizione che:

- sia apposto, da parte dei professionisti abilitati, il **visto di conformità sulla dichiarazione o istanza trimestrale da cui emerge il credito** (in alternativa all'apposizione del visto di conformità è prevista la possibilità di far sottoscrivere la dichiarazione o l'istanza dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione);
- allegare una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (secondo l'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000), con la quale attestare la sussistenza di alcune **specifiche condizioni patrimoniali**.

Nel primo caso si tratta, in pratica, di un requisito analogo a quello attualmente previsto ai fini della compensazione orizzontale dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 €, derivanti dalla dichiarazione annuale.

Tale esenzione non opera per alcune categorie di contribuenti considerati particolarmente a rischio per gli interessi erariali. Si tratta, in sostanza, dei soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni (eccezion fatta per le start-up innovative), soggetti passivi ai quali nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, soggetti che pur avendo i requisiti presentano la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito priva del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva, soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile in sede di cessazione delle attività.

In tutti questi casi la garanzia deve essere presentata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso ovvero, nel caso fosse inferiore, per il periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.